

ACCORDO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

TITOLO I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Articolo 1 - (Ambito di applicazione e durata)

1. La presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Le disposizioni della presente ipotesi di accordo integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Articolo 2 - (Indennità pensionabile)

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

QUALIFICA	Incremento da! 1° gennaio 2005 (euro)	Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)
VICE QUESTORE AGGIUNTO E QUALIFICHE EQUIPARATE	14,80	7,70
COMMISSARIO CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	14,50	7,60
COMMISSARIO E QUALIFICHE EQUIPARATE	14,40	7,50
VICE COMMISSARIO E QUALIFICHE EQUIPARATE	13,80	7,20
ISPETTORE SUPERIORE SUPS E QUALIFICHE EQUIPARATE	14,00	7,40
ISPETTORE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	13,40	7,00
ISPETTORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	13,00	6,80
VICE ISPETTORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	12,60	6,60
SOVRINTENDENTE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	12,90	6,80
SOVRINTENDENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	12,20	6,40

VICE SOVRINTENDENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	12,10	6,40
ASSISTENTE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	10,90	5,70
ASSISTENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	9,90	5,20
AGENTE SCELTO E QUALIFICHE EQUIPARATE	9,10	4,80
AGENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	8,40	4,40

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1 sono determinate nei seguenti importi mensili lordi:

QUALIFICA	Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)	Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)
VICE QUESTORE AGGIUNTO E QUALIFICHE EQUIPARATE	792,00	799,70
COMMISSARIO CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	777,30	784,90
COMMISSARIO E QUALIFICHE EQUIPARATE	770,20	777,70
VICE COMMISSARIO E QUALIFICHE EQUIPARATE	739,00	746,20
ISPETTORE SUPERIORE SUPS E QUALIFICHE EQUIPARATE	752,40	759,80
ISPETTORE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	718,50	725,50
ISPETTORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	696,20	703,00
VICE ISPETTORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	674,40	681,00
SOVRINTENDENTE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	693,00	699,80
SOVRINTENDENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	652,10	658,50
VICE SOVRINTENDENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	648,90	655,30
ASSISTENTE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	583,70	589,40
ASSISTENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	531,40	536,60
AGENTE SCELTO E QUALIFICHE EQUIPARATE	487,50	492,30
AGENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	450,60	455,00

Articolo 3 - (Assegno funzionale)

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

QUALIFICA	17anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
AGENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.448,40	2.168,80
AGENTE SCELTO E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.448,40	2.168,80
ASSISTENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.448,40	2.168,80
ASSISTENTE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.448,40	2.168,80
VICE SOVRINTENDENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.800,20	3.018,20
SOVRINTENDENTE E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.800,20	3.018,20
SOVRINTENDENTE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.800,20	3.018,20
VICE ISPETTORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.829,40	3.070,50
ISPETTORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.829,40	3.070,50
ISPETTORE CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.829,40	3.070,50
ISPETTORE SUPERIORE s.U.P.S, E QUALIFICHE EQUIPARATE	1.829,40	3.070,50

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a

decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

QUALIFICA	17anni di servizio (euro)	29 anni di servizio (euro)
VICE COMMISSARIO E QUALIFICHE EQUIPARATE	2.153,50	3.231,70
COMMISSARIO E QUALIFICHE EQUIPARATE	2.153,50	3.231,70
COMMISSARIO CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE	2.770,90	5.144,10
VICE QUESTORE AGGIUNTO E QUALIFICHE EQUIPARATE	3.122,70	5.144,10

Articolo 4 - (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2005:

- 1) Polizia di Stato: € 956.000,00;
- 2) Polizia penitenziaria: € 420.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: € 58.000,00.

b) a decorrere dall'anno 2006:

- 1) Polizia di Stato: € 3.187.000,00;
- 2) Polizia penitenziaria: € 3.368.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: € 368.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a) e o), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.